



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai  
Sigg.:

Dott. Antonella NUOVO Presidente  
Dott. Antonio MATANO Consigliere rel.  
Dott. Giuseppina FINAZZI Consigliere

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa civile promossa in grado d'appello con ricorso depositato  
in Cancelleria il giorno 03/04/15 iscritta al n. 99/15 R.G. Sezione  
Lavoro e posta in discussione all'udienza collegiale del 02/07/15

d a

██████████ rappresentato e difeso dall'Avv.to Mario  
BERRUTI, Alessandra BESSI, Vera CHIOZZI e Andrea STERLI di  
Brescia, domiciliatario giusta delega in calce ricorso in 1° grado.

**RICORRENTE APPELLANTE**

c o n t r o

██████████ in persona del legale  
rappresentante pro-tempore rappresentata e difesa dall'Avv.to  
Amneris TURSI di Brescia, domiciliatario giusta delega a margine  
della memoria.

**RESISTENTE APPELLATA**

In punto: appello a sentenza n. 604/14 del 02/10/14 del Tribunale di  
Brescia.

OGGETTO:

Licenziamento  
individuale per giust.  
motivo soggettivo



**Conclusioni:****Del ricorrente appellante:**

*Come da ricorso*

**Del resistente appellato:**

*Come da memoria*

***Fatto e Diritto***

Salveti Roberto, assunto in data 20.9.2001 da [REDACTED]  
[REDACTED] qualità di magazziniere autista con inquadramento nel  
V liv. del CCNL Commercio, ha chiesto al Tribunale di Brescia di  
accertare l'illegittimità del licenziamento per giusta causa intimato il  
23.5.2012 e di condannare la società convenuta alla riassunzione o al  
risarcimento del danno ai sensi dell'art. 8 legge 604/66.

Con sentenza in data 3.10.2014 il Tribunale ha rigettato ogni  
domanda proposta dichiarando l'inefficacia dell'impugnazione del  
licenziamento per decorso del termine di 270 giorni introdotto  
dall'art. 32 legge 183/10.

Il lavoratore ha impugnato la sentenza deducendone l'erroneità e  
rinnovando la richiesta di accertamento dell'illegittimità del  
licenziamento, anche per violazione dell'art. 7 Stat. lav. in relazione  
alla mancata contestazione disciplinare.

La società si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello.

All'esito della discussione, la Corte osserva quanto segue.

\*\*\*

Il primo e il secondo comma dell'art. 6 legge 604/66, come sostituiti  
dall'art. 32 legge 183/10, recitano:



*«Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch'essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso.*

*L'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di duecentosettanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso (...)*».

Con riferimento alla tempestività dell'azione, il lavoratore ha dedotto di aver impugnato il licenziamento con lettera raccomandata spedita il 21.6.2012 e ricevuta il 22.6.2012, e di aver depositato il ricorso giudiziale il 18.3.2013.

Il Tribunale ha accolto l'eccezione formulata dal datore di lavoro, affermando che la lettera di impugnazione reca la data del 19.6.2012 e che questo è il giorno di manifestazione della volontà di impugnare il licenziamento, cosicché è da tale giorno (e non dal successivo 21.6.2012) che decorre il termine di 270 giorni per proporre l'azione, il cui esercizio è pertanto tardivo dal momento che tra il 19.6.2012 e il 18.3.2013 vi sono 272 giorni.

La Corte non condivide tale motivazione.



La data impressa sulla lettera raccomandata di impugnazione non costituisce manifestazione all'esterno della volontà, ma rimane espressione di un atto meramente interno del lavoratore, che, invero, potrebbe anche omettere di indicare la data di formazione del documento o indicarla in modo errato e persino non corrispondente alla realtà, perché, in ogni caso, la data della raccomandata non potrebbe mai considerarsi diversa da quella della spedizione.

Va osservato che, ai fini del rispetto del termine di 270 giorni, il vero problema può essere quello di stabilire se esso decorra dalla spedizione della lettera di impugnazione o dal ricevimento della stessa da parte del datore di lavoro, posto che il nuovo comma secondo dell'art. 6 legge 604/66 non precisa quale sia il *dies a quo* e che la scelta tra un'opzione interpretativa e l'altra può, se del caso, comportare la tempestività o no dell'azione (peraltro, secondo Cass. 5717/15, esigenze di celerità e certezza impongono di ritenere che il termine decorre dal momento di spedizione dell'atto). Tuttavia nel caso di specie tale problema non sussiste, perché, anche considerando la data di spedizione (21.6.2012), il termine risulta rispettato.

In ogni caso, si segnala che la sentenza è errata anche per un'altra ragione. Infatti, anche qualora si volesse individuare il *dies a quo* nel 19.6.2012, risulta che il termine di 270 giorni scadeva sabato 16.3.2013, cosicché ai sensi dell'art. 155, commi 4 e 5, c.p.c., esso era prorogato di diritto al 18.6.2013, primo giorno seguente non festivo (tale argomento rende irrilevante la questione sollevata in appello dalla società circa la mancata prova che la lettera di impugnazione sia



stata effettivamente spedita il 21.6.2012).

Passando ad esaminare la legittimità del licenziamento, è pacifica la natura disciplinare del medesimo (il recesso è stato infatti motivato con il rifiuto di svolgere le mansioni di autista assegnate dal marzo 2012) e l'assenza di previa contestazione disciplinare.

Il licenziamento, pertanto, deve considerarsi per ciò solo illegittimo per violazione dell'art. 7 Stat. lav., in conformità al consolidato orientamento giurisprudenziale (in tal senso, Cass. 12.4.2003, n. 5855; Cass. 7.7.2004, n. 12526; Cass. 5.10.2006, n. 21412; Cass. 11.1.2011, n. 459).

Avuto riguardo ai criteri previsti dall'art. 8 legge 604/66 e, in particolare alle dimensioni dell'impresa e al comportamento delle parti (caratterizzato dalle necessità aziendali di sostituzione degli autisti e dal rifiuto del lavoratore di svolgere mansioni del proprio profilo di appartenenza sul presupposto di un'asserita inidoneità psico-fisica esclusa dal medico di fabbrica) e considerata tuttavia l'anzianità di servizio ultradecennale, situazione che consente la maggiorazione dell'indennità ordinariamente spettante, il Collegio ritiene di determinare in 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto l'indennità spettante. Pertanto, considerato che è incontestata la misura della retribuzione globale di fatto indicata dal lavoratore (€ 1.891,68), la società appellata dovrà essere condannata al pagamento della somma di € 11.350,08, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del licenziamento al saldo.

Le spese seguono la soccombenza.



*PQM*

in riforma della sentenza n. 604/14 del Tribunale di Brescia, accerta l'illegittimità dell'impugnato licenziamento e condanna la società appellata alla riassunzione o al pagamento di un'indennità liquidata nella somma di € 11.350,08, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del licenziamento al saldo;

condanna la società appellata alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 2.000 per ciascun grado di giudizio, oltre accessori come per legge.

Brescia, 2 luglio 2015

Il Consigliere est.

dott. Antonio Matano

Il Presidente

dott. Antonella Nuovo

